

I

(Comunicazioni)

COMMISSIONE

Tariffa integrata delle Comunità europee

(TARIC)

instaurata ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1832/2002 (GU L 290 del 28.10.2002, pag. 1)

(2003/C 103/01)

INDICE

	Pagina
Commento preliminare	5
Disposizioni preliminari	7
Prima parte: Osservazioni di carattere generale	7
Titolo I: Struttura e contenuto della TARIC	7
Titolo II: Codificazione delle merci	9
Titolo III: Regole generali	10
Titolo IV: Disposizioni speciali	13
Seconda parte: Descrizione della TARIC	18
Titolo I: Presentazione globale	18
Titolo II: Pagine pari (a sinistra)	19
Titolo III: Pagine dispari (a destra)	20
Titolo IV: Codici aggiuntionali	21
Titolo V: Riferimenti	22
Titolo VI: Abbreviazioni	23

COMMENTO PRELIMINARE

In conformità all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2658/87, la Commissione pubblica la TARIC 2003.

La TARIC elenca nel titolo I della prima parte la normativa comunitaria pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Qualora alla data di fine redazione (25 febbraio 2003) non si fosse ancora proceduto alla pubblicazione, si terrà conto per quanto possibile dei progetti presentati.

La TARIC essendo pubblicata annualmente, non può evidentemente riflettere le modifiche effettuate dopo la data della sua redazione. I dati ripresi nella presente pubblicazione possono formare oggetto di successive modifiche durante l'anno in corso.

La TARIC si basa sulla nomenclatura combinata (NC), le cui circa 10 000 voci (codificate con 8 cifre) costituiscono la nomenclatura di base per la tariffa doganale comune nonché per le statistiche del commercio esterno alla Comunità e del commercio fra gli Stati membri.

La TARIC comprende inoltre circa 18 000 ulteriori suddivisioni (codificate con due cifre supplementari o con un codice addizionale), dovute in gran parte agli elementi seguenti:

1. Sospensioni tariffarie
2. Contingenti tariffari
3. Preferenze tariffarie (contingenti e massimali tariffari inclusi)
4. Sistema delle preferenze generalizzate applicabile ai paesi in via di sviluppo
5. Dazi antidumping e dazi compensatori
6. Tasse compensatrici
7. Elementi agricoli
8. Valori unitari
9. Valori forfettari all'importazione
10. Prezzi di riferimento e prezzi minimi
11. Proibizioni all'importazione
12. Restrizioni all'importazione
13. Sorveglianza all'importazione
14. Proibizioni all'esportazione
15. Restrizioni all'esportazione
16. Sorveglianza all'esportazione
17. Restituzioni all'esportazione

La Commissione e gli Stati membri utilizzano la TARIC per applicare le misure comunitarie concernenti le importazioni e le esportazioni e, ove necessario, il commercio fra Stati membri. La TARIC è così destinata a costituire la base per le tariffe di lavoro e gli archivi tariffari.

L'integrazione e la codificazione dei provvedimenti succitati costituisce, infatti, l'unica maniera per assicurare una presentazione e applicazione uniforme del diritto comunitario. Ciò permetterà inoltre la raccolta di statistiche su base comunitaria in ordine ai provvedimenti interessati, rendendo in gran parte superflui gli specifici sistemi di dichiarazione relativi a determinate merci o misure. La TARIC è stata creata per svolgere le citate funzioni di integrazione e codificazione.

Le variazioni della legislazione comunitaria vengono registrate quotidianamente in una base dati aggiornata in maniera continua. Gli emendamenti vengono notificati elettronicamente agli Stati membri che possono quindi modificare di conseguenza le proprie tariffe di lavoro ed i propri archivi. La TARIC, come le tariffe di lavoro nazionali, non ha lo statuto di strumento giuridico ma i relativi codici devono essere utilizzati per le dichiarazioni doganali e le informazioni statistiche [cfr. articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2658/87, modificato dal regolamento (CE) n. 254/2000].

La TARIC è pubblicata annualmente dall'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee.

Dal 4 settembre 2000, la base di dati DDS (Tariff Data Dissemination System) è disponibile sul server EUROPA della Commissione. Questa nuova base permette una consultazione interattiva della tariffa integrata delle Comunità (TARIC), dei contingenti tariffari e massimali tariffari (QUOTA), nonché dell'archivio europeo delle sostanze chimiche (ECICS). La sua utilizzazione è gratuita. L'indirizzo è il seguente: http://europa.eu.int/comm/taxation_customs/dds/it/home.htm

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

PRIMA PARTE

OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE

TITOLO I

Struttura e contenuto della TARIC

La tariffa integrata delle Comunità europee, qui di seguito denominata «TARIC», ha lo scopo di rendere noto le disposizioni dei regolamenti che si applicano ad un determinato prodotto quando quest'ultimo viene importato o in certi casi esportato nel/dal territorio doganale delle Comunità.

La TARIC comprende:

- le disposizioni del sistema armonizzato,
- le disposizioni della nomenclatura combinata,
- le disposizioni della regolamentazione comunitaria specifica ripresa qui di seguito.

1. Sospensioni tariffarie
2. Contingenti tariffari
3. Preferenze tariffarie (contingenti e massimali inclusi) per:

- Algeria
- Andorra
- Bulgaria
- Ceuta
- Cile
- Cipro
- Croazia
- Egitto
- Estonia
- Ex Repubblica iugoslava di Macedonia
- Giordania
- Islanda
- Færøer (Isole)
- Israele
- Lettonia
- Libano
- Liechtenstein
- Lituania
- Malta

- Marocco
 - Melilla
 - Messico
 - Norvegia
 - Polonia
 - Paesi dei Balcani occidentali (Albania, Bosnia-Erzegovina, Serbia e Montenegro)
 - Repubblica ceca
 - Repubblica sudafricana
 - Romania
 - San Marino
 - Siriana (Repubblica araba)
 - Slovacchia
 - Slovenia
 - Spazio economico europeo (SEE) (Islanda, Liechtenstein e Norvegia)
 - Stati ACP (Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico) e PTOM (paesi e territori d'oltremare)
 - Svizzera
 - Territorio palestinese occupato
 - Tunisia
 - Turchia
 - Ungheria
4. Sistema delle preferenze generalizzate applicabile ai paesi in via di sviluppo (SPG)
 5. Dazi antidumping e dazi compensatori
 6. Tasse compensatrici
 7. Elementi agricoli (prodotti agricoli trasformati)
 8. Valori unitari (valori periodici per talune merci deperibili) ⁽¹⁾
 9. Valori forfettari all'importazione (frutta e legumi) ⁽¹⁾
 10. Prezzi di riferimento e prezzi minimi
 11. Proibizione all'importazione
 12. Restrizioni all'importazione:
 - 12.1. Limiti quantitativi
 - 12.2. Altre restrizioni, incluse CITES
 13. Sorveglianza all'importazione
 14. Proibizione all'esportazione
 15. Restrizioni all'esportazione:
 - 15.1. Limiti quantitativi
 - 15.2. Altre restrizioni, incluse CITES e beni a duplice uso
 16. Sorveglianza all'esportazione
 17. Restituzioni all'esportazione ⁽¹⁾

⁽¹⁾ L'ammontare/valore non è indicato.

TITOLO II

Codificazione delle merci

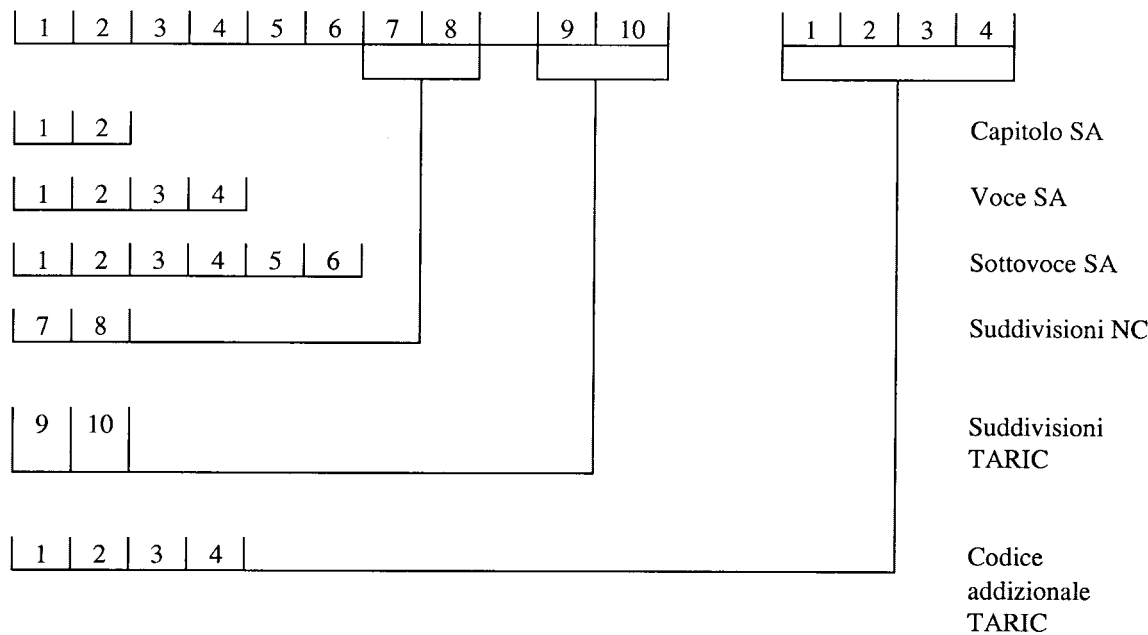
La normativa comunitaria è presentata in base ai prodotti ai quali si applica; questi ultimi vanno quindi definiti particolareggiatamente in una nomenclatura strutturata.

Le merci sono codificate secondo la nomenclatura TARIC. Il codice TARIC comprende 10 cifre. Ai fini dell'applicazione delle specifiche norme comunitarie che non hanno potuto essere codificate o che sono state codificate soltanto parzialmente nella nona e decima cifra, si utilizza un codice aggiuntivo di 4 caratteri alfanumerici; attualmente esso serve a codificare:

- i dazi antidumping ed i dazi compensatori complessi,
- gli elementi agricoli,
- le sostanze farmaceutiche, parte 3, sezione II, della NC,
- i prodotti CITES (convenzione di Washington),
- i prezzi di riferimento per i pesci,
- talune altre misure che si applicano all'importazione e/o all'esportazione e per le quali il codice NC/TARIC va suddiviso.

I codici TARIC a 10 caratteri ed, eventualmente, i codici addizionali si applicano a qualsiasi importazione da paesi terzi — e, durante il periodo di transizione, dai nuovi Stati membri — di merci coperte dalle corrispondenti suddivisioni. Qualora necessario, i codici della nomenclatura combinata ad 8 cifre ed, eventualmente, i codici addizionali si applicano anche alle esportazioni e al commercio fra Stati membri.

Struttura dei codici e dei codici addizionali TARIC



TITOLO III

Regole generali**A. Regole generali per l'interpretazione della nomenclatura**

La classificazione delle merci nella nomenclatura si effettua in conformità delle seguenti regole:

1. I titoli delle sezioni, dei capitoli o dei sottocapitoli sono da considerare come puramente indicativi, poiché la classificazione delle merci è determinata legalmente dal testo delle voci, da quello delle note premesse alle sezioni o ai capitoli e, occorrendo, dalle norme che seguono, purché queste non contrastino col testo di dette voci e note.
2. a) Qualsiasi riferimento ad un oggetto nel testo di una determinata voce comprende questo oggetto anche se incompleto o non finito purché presenti, nello stato in cui si trova, le caratteristiche essenziali dell'oggetto completo o finito, o da considerare come tale per effetto delle disposizioni precedenti, quando è presentato smontato o non montato.
b) Qualsiasi menzione ad una materia, nel testo di una determinata voce, si riferisce a questa materia sia allo stato puro, sia mescolata od anche associata ad altre materie. Così pure qualsiasi menzione di lavori di una determinata materia si riferisce ai lavori costituiti interamente o parzialmente da questa materia. La classificazione di questi oggetti mescolati o compositi è effettuata seguendo i principi enunciati nella regola 3.
3. Qualora per il dispositivo della regola 2 b) o per qualsiasi altra ragione una merce sia ritenuta classificabile in due o più voci, la classificazione è effettuata in base ai seguenti principi:
 - a) La voce più specifica deve avere la priorità sulle voci di portata più generale. Tuttavia, quando due o più voci si riferiscono ciascuna a una parte solamente delle materie che costituiscono un prodotto misto o ad un oggetto composito o una parte solamente degli oggetti, nel caso di merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto, queste voci sono da considerare, rispetto a questo prodotto od oggetto, come ugualmente specifiche anche se una di esse, peraltro, ne dà una descrizione più precisa o completa.
 - b) I prodotti misti, i lavori composti di materie differenti o costituiti dall'assemblaggio di oggetti differenti e le merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto, la cui classificazione non può essere effettuata in applicazione della regola 3 a), sono classificati, quando è possibile operare questa determinazione, secondo la materia o l'oggetto che conferisce agli stessi il loro carattere essenziale.
 - c) Nei casi in cui le regole 3 a) o 3 b) non permettono di effettuare la classificazione, la merce è classificata nella voce che, in ordine di numerazione, è posta per ultima tra quelle suscettibili di essere validamente prese in considerazione.
4. Le merci che non possono essere classificate in applicazione delle regole precedenti sono classificate nella voce relativa alle merci che con esse hanno maggiore analogia.
5. Oltre alle disposizioni precedenti, le regole seguenti sono applicabili alle merci previste qui di seguito:
 - a) Gli astucci per apparecchi fotografici, per strumenti musicali, per armi, per strumenti da disegno, gli scrigni e i contenitori simili, appositamente costruiti per ricevere un oggetto determinato o un assortimento, suscettibili di un uso prolungato e presentati con gli oggetti ai quali sono destinati sono classificati con questi oggetti quando essi sono del tipo normalmente messo in vendita con questi ultimi. Questa regola, tuttavia, non riguarda i contenitori che conferiscono all'insieme il suo carattere essenziale.
 - b) Con riserva delle disposizioni della precedente regola 5 a), gli imballaggi ⁽¹⁾ che contengono merci sono da classificare con queste ultime quando sono del tipo normalmente utilizzato per questo genere di merci. Tuttavia, questa disposizione non è obbligatoria quando gli imballaggi sono suscettibili di essere utilizzati validamente più volte.

⁽¹⁾ Il termine «imballaggi» comprende tutti i recipienti esterni o interni, condizionamenti, involucri e supporti, ad eccezione degli strumenti da trasporto — in particolare le casse mobili (containers) — nonché dei copertoni, degli attrezzi e del materiale accessorio occorrente per il trasporto stesso. Tale termine non comprende i contenitori di cui alla regola generale 5 a).

6. La classificazione delle merci nelle sottovoci di una stessa voce è determinata legalmente dal testo di queste sottovoci e dalle note di sottovoci, nonché, *mutatis mutandis*, dalle regole di cui sopra, tenendo conto del fatto che possono essere comparate soltanto le sottovoci dello stesso valore. Ai fini di questa regola, le note di sezioni o di capitoli sono, salvo disposizioni contrarie, parimenti applicabili.

B. Regole generali relative ai dazi

1. I dazi doganali applicabili alle merci importate originarie dei paesi che sono parti contraenti dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio o con i quali la Comunità europea ha concluso accordi comprendenti la clausola della nazione più favorita in materia tariffaria, sono i dazi convenzionali menzionati nella colonna 3 della tabella dei dazi, che figura nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1832/2002 ⁽¹⁾.

Salvo disposizioni contrarie, questi dazi convenzionali si applicano ugualmente alle merci diverse da quelle di cui sopra, importate da qualsiasi paese terzo.

I dazi doganali autonomi ripresi in una nota a piè di pagina dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1832/2002 sono applicabili se sono inferiori ai dazi convenzionali.

La TARIC riprende alla colonna 7 i dazi applicabili che sono:

- il dazio convenzionale, oppure
- il dazio autonomo, oppure
- una combinazione dei due predetti dazi, oppure
- una sospensione del dazio autonomo o convenzionale.

Cfr. titolo III, punto B, della seconda parte.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano quando sono previsti dazi doganali autonomi speciali per le merci originarie di alcuni paesi, o quando si applicano, in virtù di accordi, dazi doganali preferenziali.
3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non ostano all'applicazione dei dazi doganali diversi da quelli della tariffa doganale comune da parte degli Stati membri ove ciò sia giustificato da una disposizione di diritto comunitario.
4. Quando, nelle colonne da 7 a 11, i dazi sono espressi in percentuale, si tratta di dazi doganali ad valorem.
5. Il simbolo «EA» o «EAR» che figura nelle colonne da 7 a 11 significa che i prodotti corrispondenti sono soggetti alla riscossione di un elemento agricolo nell'ambito della disciplina degli scambi di talune merci risultanti dalla trasformazione dei prodotti agricoli. L'ammontare degli elementi agricoli è presentato nell'allegato 1.
6. Il simbolo «AD S/Z», «AD S/Z R», «AD F/M» o «AD F/M R» che figura nelle colonne da 7 a 11 dei capitoli da 17 a 19 indica, per talune forme di zucchero o per la farina, un dazio addizionale fissato conformemente alle disposizioni relative agli scambi di taluni prodotti agricoli trasformati. L'ammontare del dazio addizionale è stipulato all'allegato 1. L'aliquota massima del dazio (MAX) consiste in un dazio ad valorem cui viene aggiunto un dazio addizionale.
7. Il simbolo «EUR/% vol/hl» che figura nelle colonne da 7 a 11 del capitolo 22 indica che un dazio specifico va calcolato su base di un dato numero di euro per ogni percentuale in volume di alcole per ettolitro. Ciò significa che una bevanda alcolica che ha un titolo alcolometrico di 40 % del volume deve essere imposta nel seguente modo:
- «1 EUR/% vol/hl»: $1 \text{ EUR} \times 40 =$ dazio di 40 EUR per ettolitro, oppure
 - «1 EUR/% vol/hl + 5 EUR/hl»: $1 \text{ EUR} \times 40 + 5 \text{ EUR} =$ dazio di 45 EUR per ettolitro.

Quando è menzionato il simbolo «MIN» (per esempio «1,6 EUR/% vol/hl MIN 9 EUR/hl») ciò significa che il dazio calcolato in funzione della regola summenzionata, deve essere paragonato con il dazio minimo («9 EUR/hl») e deve essere applicato il maggiore dei due dazi.

⁽¹⁾ GU L 290 del 28.10.2002, pag. 1.

C. Regole generali comuni alla nomenclatura e ai dazi

1. Salvo disposizioni particolari, le disposizioni in materia di valore in dogana si applicano al fine di determinare, oltre al valore imponibile per i dazi ad valorem, anche il valore utilizzato come criterio di delimitazione di talune voci o sottovoci.
2. Per peso imponibile, per le merci tassate in base al peso, e per peso utilizzato come criterio di delimitazione di talune voci o sottovoci, s'intende:
 - a) per quanto riguarda il «peso lordo», il peso cumulato della merce e di tutti i suoi contenitori o imballaggi;
 - b) per quanto riguarda il «peso netto» o «peso» senza precisazioni, il peso proprio della merce priva di tutti i suoi contenitori o imballaggi.
3. Il controvalore in monete nazionali dell'euro, per gli Stati membri diversi dagli «Stati membri partecipanti», ai sensi del regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2596/2000 del Consiglio ⁽²⁾ (qui di seguito denominati «Stati membri non partecipanti»), è quello fissato dalle disposizioni previste dall'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 82/97 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾, senza pregiudizio per le disposizioni particolari stabilite in altri settori ed in particolare per l'agricoltura.
4. Ammissione di talune merci al beneficio di un trattamento tariffario favorevole a motivo della loro destinazione particolare: Qualsiasi merce destinata a un'utilizzazione particolare per la quale il dazio all'importazione applicabile a motivo di tale destinazione non sia inferiore a quello applicabile, a prescindere da detta destinazione, va classificata nella sottovoce della nomenclatura combinata che contempla la destinazione particolare, senza che vengano applicate le disposizioni di cui agli articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 444/2002 ⁽⁶⁾.

⁽¹⁾ GU L 139 dell'11.5.1998, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 300 del 29.11.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 17 del 21.1.1997, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 68 del 12.3.2002, pag. 11.

TITOLO IV

Disposizioni speciali**A. Prodotti destinati a talune categorie di navi e alle piattaforme di perforazione o di sfruttamento**

1. La riscossione dei dazi doganali è sospesa per quanto concerne i prodotti destinati ad essere incorporati nelle navi indicate nella seguente tabella, ai fini della loro costruzione, riparazione, manutenzione o trasformazione, nonché per i prodotti destinati all'armamento o all'equipaggiamento di dette navi.

Codice NC	Designazione delle merci
8901	Piroscafi, navi da crociera, navi traghetto, navi mercantili, maone e navi simili per il trasporto di persone o di merci:
8901 10	- Piroscafi, navi da crociera e navi simili appositamente costruite per il trasporto di persone; navi traghetto:
8901 10 10	- - per la navigazione marittima
8901 20	- Navi cisterna:
8901 20 10	- - per la navigazione marittima
8901 30	- Navi frigorifere diverse da quelle della voce 8901 20:
8901 30 10	- - per la navigazione marittima
8901 90	- altre navi per il trasporto di merci e altre navi costruite contemporaneamente per il trasporto di persone e di merci:
8901 90 10	- - per la navigazione marittima
8902 00	Natanti per la pesca, navi officina e altre navi per la lavorazione o la conservazione dei prodotti della pesca:
	- per la navigazione marittima:
8902 00 12	- - di stazza lorda superiore a 250 t
8902 00 18	- - di stazza lorda inferiore o uguale a 250 t
8903	Panfili e altre navi ed imbarcazioni da diporto o da sport; imbarcazioni a remi e canoe:
	- altri:
8903 91	- - Imbarcazioni a vela, anche con motore ausiliario:
8903 91 10	- - - per la navigazione marittima
8903 92	- - Imbarcazioni a motore, diverse dai fuori bordo:
8903 92 10	- - - per la navigazione marittima
8904 00	Rimorchiatori e spintori:
8904 00 10	- Rimorchiatori
	- Spintori:
8904 00 91	- - per la navigazione marittima
8905	Navi-faro, navi-pompa, draghe, pontoni-gru ed altri natanti la cui navigazione ha carattere soltanto accessorio rispetto alla loro funzione principale; bacini galleggianti; piattaforme di perforazione o di sfruttamento, galleggianti o sommergibili:
8905 10	- Draghe:
8905 10 10	- - per la navigazione marittima
8905 90	- altri:
8905 90 10	- - per la navigazione marittima
8906	Altre navi, comprese le navi da guerra e le imbarcazioni di salvataggio diverse da quelle a remi:
8906 10 00	- Navi da guerra
	- altre:
8906 90 10	- - per la navigazione marittima

2. La riscossione dei dazi doganali è sospesa per quanto concerne:

a) i prodotti destinati a essere incorporati nelle piattaforme di perforazione o di sfruttamento:

- 1) fisse, della sottovoce ex 8430 49 00 installate nel o fuori dal mare territoriale degli Stati membri;
- 2) galleggianti o sommergibili della sottovoce 8905 20 00,

ai fini della loro costruzione, riparazione, manutenzione, trasformazione, nonché i prodotti destinati all'equipaggiamento di queste piattaforme.

Sono considerati ugualmente come destinati ad essere incorporati nelle piattaforme di perforazione o di sfruttamento, i prodotti quali i carburanti, i lubrificanti ed i gas necessari al funzionamento delle macchine ed apparecchi che non sono attribuiti permanentemente alle suddette piattaforme e che non ne costituiscono una parte integrante, e che vengono utilizzati a bordo di quest'ultime per la loro costruzione, riparazione, manutenzione, trasformazione o equipaggiamento;

b) i tubi, le tubazioni, i cavi ed i loro raccordi che collegano le piattaforme di perforazione o di sfruttamento al continente.

3. Il beneficio di tali sospensioni è subordinato alle condizioni che saranno stabilite dalle disposizioni comunitarie ai fini del controllo doganale della destinazione di tali prodotti.

B. Aeromobili civili e prodotti destinati ad aeromobili civili

1. L'esenzione dei dazi doganali è prevista a beneficio:

- degli aeromobili civili,
- di taluni prodotti destinati ad essere utilizzati in aeromobili civili incorporati nel corso della loro costruzione, riparazione, rifacimento, manutenzione e trasformazione,
- delle apparecchiature al suolo di allenamento al volo e delle loro parti e pezzi staccati, destinati ad usi civili.

Detti prodotti sono ripresi in sottovoci ⁽¹⁾ affiancate da un rinvio a piè di pagina, così redatto:

«L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [cfr. articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 71) e successive modifiche]. Cfr. anche titolo II, punto B, delle disposizioni preliminari».

2. Per l'applicazione del paragrafo 1, si considerano come «aeromobili civili» gli aeromobili diversi da quelli utilizzati negli Stati membri dai servizi militari o simili e che comportano un numero di matricola militare o assimilati.

⁽¹⁾ Le sottovoci in causa sono riprese alle seguenti sottovoci: 3917 21, 3917 22, 3917 23, 3917 29, 3917 31, 3917 33, 3917 39, 3917 40, 3926 90, 4008 29, 4009 12, 4009 22, 4009 32, 4009 42, 4011 30, 4012 13, 4012 20, 4016 10, 4016 93, 4016 99, 4017 00, 4504 90, 4823 90, 6812 90, 6813 10, 6813 90, 7007 21, 7304 31, 7304 39, 7304 41, 7304 49, 7304 51, 7304 59, 7304 90, 7306 30, 7306 40, 7306 50, 7306 60, 7312 10, 7312 90, 7322 90, 7324 10, 7324 90, 7326 20, 7413 00, 7608 10, 7608 20, 8108 90, 8302 10, 8302 20, 8302 42, 8302 49, 8302 60, 8307 10, 8307 90, 8407 10, 8408 90, 8409 10, 8411 11, 8411 12, 8411 21, 8411 22, 8411 81, 8411 82, 8411 91, 8411 99, 8412 10, 8412 21, 8412 29, 8412 31, 8412 39, 8412 80, 8412 90, 8413 19, 8413 20, 8413 30, 8413 50, 8413 60, 8413 70, 8413 81, 8413 91, 8414 10, 8414 20, 8414 30, 8414 51, 8414 59, 8414 80, 8414 90, 8415 81, 8415 82, 8415 83, 8415 90, 8418 10, 8418 30, 8418 40, 8418 61, 8418 69, 8419 50, 8419 81, 8419 90, 8421 19, 8421 21, 8421 23, 8421 29, 8421 31, 8421 39, 8424 10, 8425 11, 8425 19, 8425 31, 8425 39, 8425 42, 8425 49, 8426 99, 8428 10, 8428 20, 8428 33, 8428 39, 8428 90, 8471 10, 8471 41, 8471 49, 8471 50, 8471 60, 8471 70, 8479 89, 8479 90, 8483 10, 8483 30, 8483 40, 8483 50, 8483 60, 8483 90, 8484 10, 8484 90, 8501 20, 8501 31, 8501 32, 8501 33, 8501 34, 8501 40, 8501 51, 8501 52, 8501 53, 8501 61, 8501 62, 8501 63, 8502 11, 8502 12, 8502 13, 8502 20, 8502 31, 8502 39, 8502 40, 8504 10, 8504 31, 8504 32, 8504 33, 8504 40, 8504 50, 8507 10, 8507 20, 8507 30, 8507 40, 8507 80, 8507 90, 8511 10, 8511 20, 8511 30, 8511 40, 8511 50, 8511 80, 8516 80, 8518 10, 8518 21, 8518 22, 8518 29, 8518 30, 8518 40, 8518 50, 8520 90, 8521 10, 8522 90, 8525 10, 8525 20, 8526 10, 8526 91, 8526 92, 8527 90, 8529 10, 8529 90, 8531 10, 8531 20, 8531 80, 8539 10, 8543 89, 8543 90, 8544 30, 8801 10, 8801 90, 8802 11, 8802 12, 8802 20, 8802 30, 8802 40, 8803 10, 8803 20, 8803 30, 8803 90, 8805 29, 9001 90, 9002 90, 9014 10, 9014 20, 9014 90, 9020 00, 9025 11, 9025 19, 9025 80, 9025 90, 9026 10, 9026 20, 9026 80, 9026 90, 9029 10, 9029 20, 9029 90, 9030 10, 9030 20, 9030 31, 9030 39, 9030 40, 9030 83, 9030 89, 9030 90, 9031 80, 9031 90, 9032 10, 9032 20, 9032 81, 9032 89, 9032 90, 9104 00, 9109 19, 9109 90, 9401 10, 9403 20, 9403 70, 9405 10, 9405 60, 9405 92 e 9405 99.

3. Per l'applicazione del paragrafo 1, secondo trattino, l'espressione «destinati ad aeromobili civili» di cui alle sottovoci in causa comprende anche i prodotti destinati alle apparecchiature al suolo di allenamento al volo ad usi civili.

C. Prodotti farmaceutici

1. L'esenzione dai dazi doganali è prevista per i prodotti farmaceutici delle seguenti categorie:

- i) prodotti farmaceutici contrassegnati da un CAS RN (Chemical Abstracts Service Registry Numbers) e da denominazioni comuni internazionali (DCI) elencati nell'allegato 2 A;
- ii) sali, esteri e idrati di tali sostanze, descritti dalla combinazione di una DCI dell'allegato 2 A con prefissi o suffissi dell'allegato 2 B, a condizione che tali prodotti possano essere classificati nella stessa voce SA di 6 cifre della corrispondente DCI;
- iii) sali, esteri e idrati di tali sostanze, elencati nell'allegato 2 C e che non possono essere classificati nella stessa voce SA di 6 cifre della corrispondente DCI;
- iv) prodotti farmaceutici intermedi, vale a dire composti utilizzati per la fabbricazione di prodotti farmaceutici finiti, contrassegnati da un CAS RN (Chemical Abstracts Service Registry Numbers) e da denominazioni comuni internazionali (DCI), elencati nell'allegato 2 D.

2. Casi particolari:

- i) le DCI comprendono soltanto quelle sostanze raccomandate e proposte descritte negli elenchi, pubblicati dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS). Dal momento che il numero delle sostanze indicate con la DCI è inferiore a quello delle sostanze identificate dal CAS RN, soltanto le sostanze contrassegnate dalla DCI beneficeranno dell'esenzione daziaria;
- ii) quando un prodotto elencato negli allegati 2 A o 2 D è contrassegnato da un CAS RN corrispondente ad un isomero specifico, soltanto il detto isomero è esente dal dazio;
- iii) i doppi derivati (sali, esteri e idrati) di DCI, descritti dalla combinazione di una DCI dell'allegato 2 A con prefissi o suffissi dell'allegato 2 B, beneficiano dell'esenzione a condizione che tali prodotti possano essere classificati nella stessa voce SA di 6 cifre della corrispondente DCI;

esempio: estere metilico di alanina, cloridrato;

- iv) quando una DCI dell'allegato 2 A è un sale (o un estere), nessun altro sale (o estere) dell'acido corrispondente alla DCI beneficia dell'esenzione;

esempio: oxprenato potassico (DCI): esente,

oxprenato sodico: non esente.

D. Tassazione forfettaria

1. Un dazio forfettario del 3,5 % ad valorem è applicabile alle merci:

- contenute nelle spedizioni inviate da un privato a un altro privato, o
- contenute nei bagagli personali dei viaggiatori,

a condizione che si tratti di importazioni prive di ogni carattere commerciale.

Il dazio forfettario del 3,5 % è applicabile quando il valore delle merci soggette ai dazi all'importazione non supera, per spedizione o per viaggiatore, 350 EUR.

Sono escluse dall'applicazione del dazio forfettario le merci comprese nel capitolo 24 che sono contenute in una spedizione o nei bagagli personali dei viaggiatori in quantità superiori ai limiti fissati, rispettivamente, nell'articolo 31 o nell'articolo 46 del regolamento (CEE) n. 918/83 ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 355/94 ⁽²⁾.

2. Sono considerate prive di ogni carattere commerciale:

- a) nel caso di merci contenute in spedizioni inviate da un privato ad un altro privato, le importazioni riguardanti spedizioni che, ad un tempo:
- presentano carattere occasionale,
 - contengono esclusivamente merci riservate all'uso personale o familiare dei destinatari: tali merci, per la loro natura o quantità, non devono riflettere alcun intento di carattere commerciale,
 - sono inviate dal mittente al destinatario senza alcuna forma di pagamento;
- b) nel caso di merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori, le importazioni che, ad un tempo:
- presentano carattere occasionale, e
 - riguardano esclusivamente merci riservate all'uso personale o familiare dei viaggiatori, o destinate ad essere regalate; tali merci, per la loro natura o quantità, non devono riflettere alcun intento di carattere commerciale.

3. Il dazio forfettario non è applicabile alle merci importate alle condizioni di cui ai paragrafi 1 e 2, qualora, prima che sia effettuata la tassazione in base a tale dazio, l'interessato abbia domandato che alle merci stesse siano applicati i loro dazi all'importazione. In tal caso, tutte le merci oggetto dell'importazione vengono assoggettate ai dazi all'importazione loro propri, fatte salve le franchigie previste negli articoli da 29 a 31 e da 45 a 49 del regolamento (CEE) n. 918/83.

Ai fini del primo comma, per «dazi all'importazione» si intendono i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente ed imposizioni all'importazione previsti nel quadro della politica agricola comune o dei regimi specifici applicabili a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli.

4. Gli Stati membri hanno la facoltà di arrotondare la somma che risulta dalla conversione dell'importo di 350 EUR in moneta nazionale.
5. Gli Stati membri non partecipanti hanno la facoltà di mantenere invariato il controvalore in moneta nazionale dell'importo di 350 EUR qualora, all'atto dell'adattamento annuale previsto dall'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2913/92, la conversione di tale importo determini, prima dell'arrotondamento previsto dal paragrafo 4, una modifica del controvalore espresso in moneta nazionale inferiore al 5 % oppure una riduzione di tale controvalore.

⁽¹⁾ GU L 105 del 23.4.1983, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 46 del 18.2.1994, pag. 5. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2744/98 (GU L 345 del 19.12.1998, pag. 9).

E. Contenitori e imballaggi

Le seguenti disposizioni si applicano ai contenitori e agli imballaggi di cui rispettivamente alle lettere a) e b) della regola generale d'interpretazione 5 immessi in libera pratica insieme alle merci con le quali sono presentati o che contengono.

1. Allorquando i contenitori o gli imballaggi sono classificati con le merci con le quali sono presentati o che contengono, in conformità delle disposizioni della regola generale 5, essi sono:
 - a) soggetti allo stesso dazio doganale della merce:
 - quando questa è tassata in base a un dazio doganale ad valorem, oppure
 - quando essi devono essere compresi nel peso imponibile della merce;
 - b) ammessi in esenzione da dazio doganale:
 - quando la merce è esente da dazio doganale, oppure
 - quando la merce viene tassata su una base che non sia quella del peso o del valore, oppure
 - quando il peso dei contenitori o degli imballaggi non è da comprendere nel peso imponibile della merce.
2. Qualora i contenitori o gli imballaggi soggetti alle disposizioni delle lettere a) e b) del punto 1 contengano o siano presentati con merci di specie diverse, il loro peso e valore sono ripartiti su tutte le merci, proporzionalmente al peso od al valore di ognuna di esse, al fine di determinare il loro peso od il loro valore imponibile.

F. Trattamento tariffario favorevole a motivo della natura delle merci

1. In determinate circostanze, per le merci seguenti è possibile ottenere un trattamento tariffario favorevole a motivo della loro natura:
 - merci inadatte all'alimentazione,
 - semi,
 - veli e tele da buratto, non confezionati,
 - alcuni tipi di uva da tavola, fondute, vino Tokay, tabacchi e nitrati.

Tali merci sono inserite in sottovoci ⁽¹⁾ che rinviano alla seguente nota:

«L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite nella sezione II. F delle disposizioni preliminari».

2. Le merci inadatte all'alimentazione per le quali è previsto un trattamento tariffario favorevole a motivo della loro natura sono elencate nell'allegato 8 in corrispondenza del codice nel quale sono inserite e con l'indicazione del nome e della quantità di denaturante utilizzato. Tali merci sono ritenute inadatte all'alimentazione quando le merci denaturate e il denaturante sono mescolati omogeneamente e la loro separazione non può essere economicamente valida.

⁽¹⁾ Le sottovoci in questione sono le seguenti: 0408 11 20, 0408 19 20, 0408 91 20, 0408 99 20, 0701 10 00, 0712 90 11, 0806 10 10, 1001 90 10, 1005 10 11, 1005 10 13, 1005 10 15, 1005 10 19, 1006 10 10, 1007 00 10, 1106 20 10, 1201 00 10, 1202 10 10, 1204 00 10, 1205 10 10, 1206 00 10, 1207 10 10, 1207 20 10, 1207 30 10, 1207 40 10, 1207 50 10, 1207 60 10, 1207 91 10, 1207 99 20, 2106 90 10, 2204 21 93, 2204 21 97, 2204 29 93, 2204 29 97, 2401 10 10, 2401 10 20, 2401 10 30, 2401 10 41, 2401 10 49, 2401 20 10, 2401 20 20, 2401 20 30, 2401 20 41, 2401 20 49, 2501 00 51, 3102 50 10, 3105 90 10, 3502 11 10, 3502 19 10, 3502 20 10, 3502 90 20, 5911 20 00

3. Le merci di seguito elencate sono classificate nelle sottovoci relative alla semina purché soddisfino le condizioni previste dalle disposizioni comunitarie in materia:

- granturco dolce, spelta, granturco ibrido da semina, riso e sorgo destinati alla semina: direttiva 66/402/CEE del Consiglio ⁽¹⁾,
- patate da semina: direttiva 2002/56/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002 ⁽²⁾,
- semi e frutti oleosi destinati alla semina: direttiva 2002/57/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002 ⁽³⁾.

Tuttavia, al granturco dolce, alla spelta, al granturco ibrido, al riso, al sorgo da granella ibrido o ai semi e ai frutti oleosi del tipo al quale non si applicano le disposizioni agricole è concesso un trattamento tariffario favorevole a motivo della loro natura qualora si accerti che essi sono realmente destinati alla semina.

4. Un trattamento tariffario favorevole è concesso ai veli e alle tele da buratti, non confezionati, a condizione che le merci siano indelebilmente contrassegnate in modo tale da essere identificate come destinate all'abburrimento o a simili fini industriali.
5. Un trattamento tariffario favorevole è concesso ad alcuni tipi di uve da tavola, fondute, vini Tokai, tabacchi e nitrati, a condizione che sia presentato un certificato debitamente avallato insieme alle fatture che riportano il numero o i numeri di serie dei corrispondenti certificati alle quali si riferisce. Le disposizioni che disciplinano il rilascio dei certificati e i loro modelli figurano nell'allegato 9.

SECONDA PARTE

DESCRIZIONE DELLA TARIC

TITOLO I

Presentazione globale

La nomenclatura TARIC è suddivisa in 21 sezioni, contrassegnate da cifre romane, a loro volta suddivise complessivamente in 96 capitoli. Talune sezioni e capitoli cominciano con note e note complementari.

Le note ed i codici addizionali relativi agli antidumping, ai dazi compensatori, alle sostanze farmaceutiche e a talune altre misure all'importazione e/o all'esportazione sono indicati alla fine del capitolo.

Al fine di precisare gli elementi della regolamentazione comunitaria applicabile durante il periodo tra il 25 febbraio e il 31 dicembre 2003 (secondo i dati disponibili alla data di redazione), il periodo di applicazione sarà rappresentato tra le parentesi e dopo l'espressione del dazio o la sigla della misura, così come indicato qui di seguito:

- dalle date di inizio e fine del periodo di applicazione se questo si trova compreso nel periodo della pubblicazione (dal 25 febbraio al 31 dicembre 2003). Ad esempio, per un periodo d'applicazione che inizia il 1° giugno e termina il 30 giugno, si leggerà (01/06-30/06),
- soltanto dalla data di inizio del periodo d'applicazione se questo inizia nel periodo della pubblicazione e termina dopo oppure alla stessa data di quest'ultima. Ad esempio, per un periodo d'applicazione che inizia il 1° luglio e termina il 31 dicembre oppure oltre tale data, si leggerà (01/07-),

⁽¹⁾ GU L 125 dell'11.7.1966, pag. 2309/66. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/64/CE (GU L 234 dell'1.9.2001, pag. 60).

⁽²⁾ GU L 193 del 20.7.2002, pag. 60.

⁽³⁾ GU L 193 del 20.7.2002, pag. 74. Modificata da ultimo dalla direttiva 2002/68/CE del Consiglio (GU L 195 del 24.7.2002, pag. 32).

- soltanto dalla data di fine del periodo di applicazione se questo inizia prima oppure alla stessa data del periodo della pubblicazione e termina durante il periodo della stessa. Ad esempio, per un periodo d'applicazione che inizia il 25 febbraio prima e che termina il 31 luglio, si leggerà (- 31/07),
- dall'assenza di indicazione delle date se il periodo d'applicazione riprende oppure oltrepassa tutto il periodo della pubblicazione.

Inoltre, si fa presente che trattandosi dell'anno 2003 l'indicazione numerica dello stesso viene omessa.

Nota: Prodotti ai quali si applica un prezzo d'entrata

Nei capitoli 7, 8, 20 e 22 alcuni prodotti sono sottoposti al sistema dei prezzi d'entrata. Questi prodotti saranno contrassegnati dalla nota a piè di pagina «PN 001» ripresa accanto alla loro descrizione. Tutte le misure tariffarie relative a questi prodotti saranno riprese nell'allegato 5 della TARIC.

TITOLO II

Pagine pari (a sinistra)

Esse presentano sei colonne.

A. Colonne 1 e 2: Codificazione

Nella colonna 1 figurano le otto cifre del codice della nomenclatura combinata (NC).

Nella colonna 2 figurano le due cifre che codificano le suddivisioni della nomenclatura TARIC. Le due ultime cifre indicano la chiave interna della base dati.

B. Colonna 3: Designazione delle merci

Le diciture della nomenclatura combinata, se necessario completate da diciture TARIC, consentono di definire i prodotti in base alle varie norme comunitarie loro applicabili in sede di importazione e, qualora necessario, di esportazione e del commercio intracomunitario. A queste sottovoci TARIC, che sono il risultato immediato dell'integrazione delle misure comunitarie, sono attribuiti i codici che figurano nella colonna 2.

Alcune abbreviazioni sono riprese tra le parentesi alla fine di descrizioni di differenti prodotti, così come indicato qui di seguito:

- nel settore agricolo, la sigla «REX» seguita da numeri da 1 a 15 si riferisce a prodotti che potrebbero beneficiare di una restituzione all'esportazione. Ciascun numero indica un settore diverso così come specificato nell'allegato modificato del regolamento (CEE) n. 3446/87,
- nei capitoli 7 e 8, l'applicazione dei valori forfettari all'importazione o dei valori unitari, è indicata rispettivamente dalle abbreviazioni «VF» o «VU»,
- nei capitoli relativi ai prodotti tessili, le categorie tessili sono indicate tra le parentesi e alla fine del testo con la sigla «TEXT» seguita al massimo da quattro caratteri che indicano la categoria.

Alcune descrizioni nei capitoli 7, 8, 20 e 22 saranno seguite dal riferimento «PN 001». Questa indicazione significa che a tali prodotti si applica il sistema dei prezzi d'entrata (cfr. titolo I).

C. Colonna 4: Unità supplementari

Le unità supplementari hanno lo scopo di raccogliere statistiche su una caratteristica supplementare diversa dal peso in kg della merce in questione (cfr. titolo VI, elenco 1).

D. Colonne 5a e 5b: Osservazioni

Mediante sigle, eventualmente accompagnate dalle origini/destinazioni e, secondo i casi, da un numero di riferimento (cfr. titolo VI, elenco 2), le osservazioni rendono nota l'esistenza di talune misure, all'importazione (colonna 5a) e all'esportazione (colonna 5b).

Per i particolari delle misure di sorveglianza all'importazione o all'esportazione su base della convenzione di Washington (CITES), cfr. allegato 3. Dette sigle sono limitate ai codici che si riferiscono principalmente agli animali o vegetali e prodotti di origine animale o vegetale elencati nell'allegato 3.

Le misure di sorveglianza, i limiti quantitativi e le restrizioni all'importazione riguardo ai prodotti tessili (capitoli da 50 a 63) sono ripresi nella colonna 5a.

La sigla «DURX» significa una restrizione all'esportazione per i beni a duplice uso che figurano nell'allegato 4 della TARIC. Le descrizioni dei prodotti sono elencate nella lista dei beni a duplice uso allegata al regolamento (CE) n. 149/2003 del Consiglio ⁽¹⁾ e sono, ugualmente, riprese nell'allegato 4 della TARIC. Per l'interpretazione della descrizione dei prodotti bisogna tener conto delle osservazioni generali, di cui all'inizio della lista e in particolare della regola sui componenti (cfr. punto 2 delle regole generali). Va inoltre sottolineato che i beni che non sono nominativamente enumerati nella predetta lista possono altresì essere a duplice uso e, perciò, formare oggetto di una restrizione ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1334/2000 ⁽²⁾. Inoltre, l'attribuzione di codici NC per i beni a duplice uso è soltanto un'interpretazione della lista e non modifica, in nessun modo, il contenuto del regolamento (CE) n. 149/2003.

Per i prodotti soggetti ai dazi antidumping o compensatori, cfr. il titolo IV, punto C, e il titolo VI, elenco 2.

TITOLO III

Pagine dispari (a destra)

Esse presentano, su sei colonne, numerate da 6 a 11, i codici TARIC dei dazi doganali, autonomi o convenzionali, applicabili secondo il paese d'origine. Tali dazi figurano nella colonna 7 «Aliquota dei dazi paesi terzi (S = sospensione, K = contingente)» e nelle colonne da 8 a 11 «Aliquota dei dazi particolari (S = sospensione, K = contingente, P = massimale)».

I dati dei contingenti e dei massimali sono normalmente seguiti da un numero di sei cifre (numero d'ordine) che serve da collegamento con le quantità riprese nei relativi regolamenti.

Il beneficio dei dazi che figurano nelle colonne da 8 a 11 è subordinato, secondo il caso e salvo condizioni particolari indicate nei riferimenti, alla presentazione dei documenti che dimostrano l'origine, o dei certificati di circolazione; in caso contrario il dazio applicabile è quello di cui alla colonna 7.

Il significato delle sigle inserite in queste colonne è il seguente:

- il trattino («—») significa che l'aliquota applicabile è quella che figura nella colonna 7,
- lo zero («0») significa che i prodotti di cui alla relativa voce sono esenti da dazi all'importazione.

Per le colonne da 7 a 11, se uno degli elementi differisce, soprattutto secondo il paese d'origine e/o di provenienza, l'elemento in questione è preceduto dalla rispettiva sigla (cfr. titolo VI, elenco 5). Gli elementi esclusi sono segnalati mediante la sigla «excl.» seguita dalla sigla del paese interessato.

A. Colonna 6: Codice TARIC

Per ragioni di praticità, la codificazione TARIC figura anche all'inizio di questa pagina.

B. Colonna 7: Aliquota dei dazi paesi terzi (S = sospensione, K = contingente)

In questa colonna figura l'aliquota del dazio comune applicabile «erga omnes» (cfr. prima parte, titolo III, punti B1 e B2) senza indicarne il carattere (autonomo o convenzionale) e, se del caso, l'aliquota del dazio sospeso (S:) e/o l'aliquota del dazio ridotto, in caso di contingente tariffario (K:).

I dazi indicati sono di applicazione generale, indipendentemente dal paese d'origine del prodotto in questione. Se il regime di sospensione, del contingente o quello di riduzione dei dazi non è di applicazione generale, ciò è indicato o nelle colonne da 8 a 11 (se il paese d'origine e/o di provenienza figurano nell'intestazione), o nel riferimento alla colonna 7. I dazi antidumping o compensatori eventualmente aggiunti a tali dazi sono ripresi nella colonna 5a.

⁽¹⁾ GU L 30 del 5.2.2003, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 159 del 30.6.2000, pag. 1.

C. Colonna 8: Sistema delle preferenze generalizzate (SPG)

Questa colonna indica le preferenze tariffarie applicabili alle importazioni dai paesi in via di sviluppo (cfr. titolo VI, elenco 5) ed accordate dalle Comunità europee nel regime SPG.

D. Colonna 9: SEE [Islanda (IS), Liechtenstein (LI) e Norvegia (NO)]; Svizzera (CH); PHC [Polonia (PL), Ungheria (HU), Repubblica ceca (CZ), Slovacchia (SK)]; Bulgaria (BG); Romania (RO); Estonia (EE); Lettonia (LV); Lituania (LT); Slovenia (SI)

In questa colonna figurano le preferenze tariffarie applicabili alle importazioni da questi paesi, tenendo conto degli accordi tra le Comunità europee e questi singoli paesi.

L'Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia sono identificati collettivamente con la sigla «EEA», quando per questi paesi sono applicabili le disposizioni previste dall'accordo sullo Spazio economico europeo.

La Repubblica ceca, la Slovacchia, l'Ungheria e la Polonia sono identificate insieme con la sigla «PHC» quando si applica un dazio comune. Quando, oltre ad un contingente preferenziale è indicato un dazio per una o tutte le suddette origini, tale dazio deve essere applicato dopo esaurimento del contingente.

E. Colonna 10: Andorra (AD), San Marino (SM) e Turchia (TR)

Questa colonna indica i dazi applicabili nei confronti di Andorra, di San Marino e della Turchia.

Le merci in provenienza da paesi terzi destinate all'importazione nella Repubblica di San Marino possono essere immesse in libera pratica, a nome e per conto di San Marino, tramite uno dei seguenti uffici doganali comunitari: Genova, Roma II, Milano II, Orio al Serio, Bologna, Livorno, Ravenna, Rimini, Forlì (Cesena) e Trieste.

F. Colonna 11: Paesi dei Balcani occidentali (ABH) [Albania (AL), Bosnia — Erzegovina (BA) e Serbia e Montenegro (YU)]; Ceuta (XC); Cile (CL); Cipro (CY); Croazia (HR); Ex Repubblica iugoslava di Macedonia (MK); isole Færøer (FO); Israele (IL); Machrak (MCH) [Egitto (EG), Giordania (JO), Libano (LB) e Repubblica araba siriana (SY)]; Maghreb (MGB) [Algeria (DZ), Marocco (MA) e Tunisia (TN)]; Malta (MT); Melilla (XL); Messico (MX); Stati ACP (LOMA) e paesi e territori d'oltremare (LOMB) (LOMA + LOMB = LOMAB); Territorio palestinese occupato (PS); Repubblica sudafricana (ZA)

In questa colonna figurano le preferenze tariffarie applicabili alle importazioni da questi paesi, tenendo conto degli accordi delle Comunità europee con tali paesi, o dei regolamenti autonomi della Comunità nei confronti dei paesi in questione.

TITOLO IV

Codici aggiuntivi

A. Considerazioni generali

Talune misure formano oggetto di un codice aggiuntivo di 4 caratteri alfanumerici, di cui il primo carattere serve generalmente ad indicare il tipo di misura, e gli altri a codificare le suddivisioni aggiuntive.

Queste misure comprendono:

- gli elementi agricoli (EA),
- i dazi antidumping e compensatori riferentisi ad imprese,
- i dazi applicabili per le sostanze farmaceutiche della sezione II, parte terza della NC,
- i prezzi di riferimento per i pesci,
- talune altre misure all'importazione e/o all'esportazione per le quali il codice NC/TARIC va suddiviso.

I codici addizionali sono da dichiarare unitamente al:

- codice di 8 cifre della nomenclatura combinata, per le esportazioni, e al
- codice TARIC di 10 cifre, per le importazioni provenienti dai paesi terzi ed, eventualmente, durante il periodo transitorio, dai nuovi Stati membri per i casi in cui sussistano ancora dei dazi o altre misure all'importazione.

I codici addizionali relativi ai dazi antidumping, dazi compensatori, sostanze farmaceutiche e talune altre misure figurano alla fine dei corrispondenti capitoli; i prezzi di riferimento per i pesci figurano all'allegato 6.

B. Elementi agricoli, dazi addizionali sullo zucchero e sulla farina

I codici addizionali per gli EA o EAR, gli AD S/Z o AD S/ZR e gli AD F/M o AD F/MR iniziano sempre con la cifra 7, essi si trovano all'allegato 1 della TARIC. La dichiarazione di questi codici, per i prodotti agricoli trasformati ai quali si riferiscono, è obbligatoria.

C. Dazi antidumping e dazi compensatori

Alcuni fra questi dazi, considerati troppo complessi per essere integrati secondo la nomenclatura TARIC (nona e decima cifra), sono inseriti in una nomenclatura supplementare (codice addizionale di 4 caratteri alfanumerici).

I codici addizionali sono utilizzati quando l'aliquota dei dazi si applica alle importazioni di merci fabbricate e/o esportate da imprese particolari, oppure quando dette merci sono immesse nel mercato comunitario dopo essere state assemblate nella Comunità da imprese particolari a partire da pezzi di origini terze.

I casi in cui si hanno questi codici addizionali sono inseriti nella colonna 5a della TARIC («Osservazioni»), contrassegnati dal termine «ADUMP» o «ACOMP» legato alla sigla del paese (cfr. titolo VI, elenco 5). Tuttavia, i dazi antidumping o compensatori che non si applicano alle imprese particolari ma ai paesi, sono indicati con il termine «DUMP» o «COMP». Il carattere del dazio antidumping o compensatore è specificato da un indicatore (provvisorio = P, definitivo = D, sospeso = S).

Per i prodotti che necessitano una raccolta delle statistiche dei dati antidumping, le seguenti sigle sono riprese nella colonna 5a:

- per i prodotti sottoposti ad inchiesta: NTDUM,
- per i prodotti la cui applicazione del dazio è sospesa: SPDUM,
- per i prodotti che necessitano la registrazione delle importazioni: RGDUM,
- prodotti per i quali la riscossione dei dazi è sospesa nell'attesa dei risultati di un esame: PCDUM.

La nota TM 303 è stata completata dall'introduzione di una nuova misura (CTDUM) a decorrere dal 1° gennaio 2002. Questa misura è collegata ai prodotti sottoposti a dei dazi antidumping o compensatori ed è utilizzata allo scopo di rafforzare il controllo dell'origine dichiarata.

Alla fine di ogni capitolo corrispondente, figurano i codici addizionali (che iniziano con 8 oppure «A»), nonché il codice TARIC, l'origine, i particolari sulle imprese e le aliquote dei dazi. Quando sono necessarie altre informazioni (ad esempio, ai fini della determinazione del valore in dogana delle merci), una nota è aggiunta alla fine del capitolo.

TITOLO V

Note

Il testo delle note, i cui codici sono inseriti nelle varie colonne, è posto alla fine di ogni capitolo.

I riferimenti forniscono agli utilizzatori le informazioni che consentono loro di comprendere meglio lo scopo delle norme applicate, oppure di conoscere le condizioni che sono tenuti ad osservare.

TITOLO VI

Abbreviazioni

ELENCO 1

Unità di misura

c/k	Numero dei carati (1 carato metrico = 2×10^{-4} kg)
ce/el	Numero di elementi
ct/l	Capacità di carico utile in tonnellate ⁽¹⁾
g	Grammo
gi F/S	Grammo isotopi fissili
GT	Stazza lorda
kg	Chilogrammo
kg/br	Chilogrammo peso lordo
kg C ₅ H ₁₄ ClNO	Chilogrammo di cloruro di colina
kg H ₂ O ₂	Chilogrammo di perossido di idrogeno
kg K ₂ O	Chilogrammo di ossido di potassio
kg KOH	Chilogrammo di idrossido di potassio (potassa caustica)
kg met. am	Chilogrammo di metilammina
kg/net	Chilogrammo, peso netto
kg/net eda	Chilogrammo, peso netto sgocciolato
kg/net mas	Chilogrammo, peso netto sulla materia secca
kg tot/alc.	Chilogrammo alcole totale
kg 90 % sdt	Chilogrammo di materia secca a 90 %
kg N	Chilogrammo di azoto
kg NaOH	Chilogrammo di idrossido di sodio (soda caustica)
kg P ₂ O ₅	Chilogrammo di anidride fosforica (pentossido di fosforo)
kg U	Chilogrammo di uranio
1 000 kWh	1 000 chilowattora
l	Litro
l alc. 100 %	Litro di alcole puro (100 %)
hl	Ettolitro
1 000 l	1 000 litri
b/f	Bombola
M	Metro
m ²	Metro quadrato
m ³	Metro cubo
1 000 m ³	1 000 metri cubi
pa	Numero di paia
p/st	Numero dei pezzi
100 p/st	100 pezzi
1 000 p/st	1 000 pezzi
TJ	Terajoule (potere calorifero superiore)

⁽¹⁾ Per capacità di carico utile in tonnellate (ct/l) si intende la capacità di carico di un battello espressa in tonnellate, ad eccezione delle merci trasportate come provviste e dotazioni di bordo (carburanti, utensileria, viveri, ecc.). Le persone trasportate (personale e passeggeri) ed i loro bagagli non vengono calcolati nella capacità di carico utile.

ELENCO 2

Sigle di riferimento ai tipi di misure

La sigla di riferimento «A» insieme ad una delle abbreviazioni sotto indicate significa che le misure corrispondenti sono collegate ad un codice addizionale.

APPL	Sostanze farmaceutiche
CTDUM	Controllo dazio antidumping/compensatore
DUMP, COMP	Dazi antidumping e dazi compensatori
DURX	Restrizione all'esportazione
K	Contingenti tariffari a dazio nullo o a dazio ridotto
LPQ	Immissione in libera pratica (limiti quantitativi)
LPR	Immissione in libera pratica (restrizioni)
LPS	Immissione in libera pratica (sorveglianza a priori)
NTDUM	Avviso di apertura di una procedura antidumping o di compensazione
OPQ	Preferenze tariffarie per reimportazione dopo perfezionamento passivo
OPS	Sorveglianza a posteriori nell'ambito del perfezionamento passivo
OPT	Immissione in libera pratica dopo traffico di perfezionamento passivo
P	Massimale
PCDUM	Antidumping — riscossione in attesa
PRO	Proibizione di importazione
PRX	Proibizione di esportazione
QX	Autorizzazione all'esportazione (limiti quantitativi)
REF	Prezzi di riferimento
RGDUM	Registrazione antidumping o di compensazione
RIX	Restituzioni all'esportazione di ingredienti
RX	Autorizzazione di esportazione (restrizioni)
S	Sospensione tariffaria
SPDUM	Procedura antidumping o di compensazione sospesa
SPX	Autorizzazione all'esportazione (sorveglianza a priori)
SREF	Statistica — prezzo di riferimento pesci
SUR	Sorveglianza a posteriori all'importazione
SUX	Sorveglianza a posteriori all'esportazione
TC	— Senza origine: tassa di compensazione possibile — Con origine: tassa di compensazione applicabile

ELENCO 3

Elementi applicabili ai dazi

+ AD F/M	+ dazio addizionale sulla farina
+ AD F/M R	+ dazio addizionale ridotto sulla farina
+ AD S/Z	+ dazio addizionale sullo zucchero
+ AD S/Z R	+ dazio addizionale ridotto sullo zucchero
EA	+ elemento agricolo
EAR	+ elemento agricolo ridotto
MAX	Dazio massimo d'applicazione
MIN	Dazio minimo d'applicazione

ELENCO 4

Unità monetaria

EUR euro (cfr. prima parte, titolo III, punto C3)

ELENCO 5

Paesi e gruppi di paesi in ordine alfabetico

I codici alpha-2 e i codici numerici si basano sulla geonomenclatura dell'Istituto statistico delle Comunità europee. Le sigle dei paesi corrispondono alla norma internazionale ISO 3166 codice 2-Alpha. In taluni casi, mancando la codificazione internazionale, è stato necessario creare codici e sigle specifici per necessità proprie della TARIC (ad esempio, per gli Stati ACP).

Sigla	Codice del paese	Denominazione	Gruppo di paesi
ABH	1099	Paesi dei Balcani occidentali (AL, BA e YU)	
AD	43	Andorra	DEV
AE	647	Emirati Arabi Uniti	SPGL, GATT, DEV
AF	660	Afghanistan	SPGA, DEV
AG	459	Antigua e Barbuda	LOMA, SPGL, GATT, DEV
AI	446	Anguilla	LOMB, SPGL, STEEL
AL	70	Albania	ABH, GATT, STEEL
AM	77	Armenia	CIS, SPGL, STEEL
AN	478	Antille Olandesi	LOMB, SPGL, GATT, STEEL
AO	330	Angola	LOMA, SPGA, GATT, DEV
AQ	891	Antartide	LOMB, SPGL, STEEL
AR	528	Argentina	SPGL, GATT, HANDY, LOOMS, DEV
AS	830	Samoa americane	SPGL, STEEL
AT	38	Austria	EEC, GATT
AU	800	Australia	GATT, STEEL
AW	474	Aruba	LOMB, SPGL, STEEL
AZ	78	Azerbaigian	CIS, SPGL, STEEL
BA	93	Bosnia-Erzegovina	ABH, STEEL
BB	469	Barbados	LOMA, SPGL, GATT, DEV
BD	666	Bangladesh	SPGA, GATT, HANDY, LOOMS, DEV
BE	17	Belgio	EEC, GATT
BF	236	Burkina Faso	LOMA, SPGA, GATT, DEV
BG	68	Bulgaria	GATT, STEEL
BH	640	Bahrain	SPGL, GATT, DEV
BI	328	Burundi	LOMA, SPGA, GATT, DEV
BJ	284	Bein	LOMA, SPGA, GATT, DEV
BM	413	Bermuda	SPGL, STEEL
BN	703	Brunei Darussalam	SPGL, GATT, DEV
BO	516	Bolivia	SPGE, GATT, HANDY, DEV
BR	508	Brasile	SPGL, GATT, HANDY, LOOMS, DEV

Sigla	Codice del paese	Denominazione	Gruppo di paesi
BS	453	Bahama	LOMA, SPGL, DEV
BT	675	Bhutan	SPGA, DEV
BV	892	Bouvet, Isola	LOMB, SPGL, STEEL
BW	391	Botswana	LOMA, SPGL, GATT, DEV
BY	73	Belarus	CIS, SPGL, STEEL
BZ	421	Belize	LOMA, SPGL, GATT, DEV
CA	404	Canada	GATT, STEEL
CC	833	Cocos (Keeling), Isole	SPGL, STEEL
CD	322	Congo, Repubblica democratica del	LOMA, SPGA, GATT, DEV
CF	306	Centrafricana, Repubblica	LOMA, SPGA, GATT, DEV
CG	318	Congo	LOMA, SPGL, GATT, DEV
CH	39	Svizzera	GATT, STEEL
CI	272	Costa d'Avorio	LOMA, SPGL, GATT, DEV
CIS	2035	Armenia, Azerbaigian, Belarus, Georgia, Kazakistan, Kirghistan, Repubblica di Moldova, Russia, Tagikistan, Turkmenistan, Uzbekistan e Ucraina	
CK	837	Cook, Isole	SPGL, STEEL
CL	512	Cile	SPGL, GATT, HANDY, DEV
CM	302	Camerun	LOMA, SPGL, GATT, DEV
CN	720	Cinese, Repubblica popolare	SPGL, GATT, DEV
CO	480	Colombia	SPGE, GATT, DEV
CR	436	Costa Rica	SPGE, GATT, DEV
CU	448	Cuba	SPGL, GATT, DEV
CV	247	Capo Verde	LOMA, SPGA, DEV
CX	834	Christmas, Isola	SPGL, STEEL
CY	600	Cipro	SPGL, GATT, DEV
CZ	61	Ceca, Repubblica	PHC, GATT, STEEL
DE	4	Germania	EEC, GATT
DEV	1020	Paesi esclusi dal regolamento (CE) n. 1694/2002 della Commissione ⁽¹⁾ (salvaguardia acciaio)	
DJ	338	Gibuti	LOMA, SPGA, GATT, DEV
DK	8	Danimarca	EEC, GATT
DM	460	Dominica	LOMA, SPGL, GATT, DEV
DO	456	Dominicana, Repubblica	LOMA, SPGL, GATT, DEV
DZ	208	Algeria	MGB, SPGL, DEV
EC	500	Ecuador	SPGE, GATT, HANDY, DEV
EE	53	Estonia	F, GATT, STEEL
EEA	2012	Spazio economico europeo (IS, LI, NO)	
EEC	1010	Comunità economica europea	GATT
EG	220	Egitto	MCH, SPGL, GATT, DEV, EXCL
ER	336	Eritrea	LOMA, SPGA, DEV
ES	11	Spagna	EEC, GATT
ET	334	Etiopia	LOMA, SPGA, DEV
EXCL	2019	EG, ZA — SPG (Acciaio)	
F	2032	EE, LV, LT	

Sigla	Codice del paese	Denominazione	Gruppo di paesi
FI	32	Finlandia	EEC, GATT
FJ	815	Figi, Isole	LOMA, SPGL, GATT, DEV
FK	529	Falkland, Isole	LOMB, SPGL, STEEL
FM	823	Micronesia, Stati federati di	SPGL, DEV
FO	41	Færøer, Isole	STEEL
FR	1	Francia	EEC, GATT
GA	314	Gabon	LOMA, SPGL, GATT, DEV
GATT	2500	Paesi membri dell'OMC	
GB	6	Regno Unito	EEC, GATT
GD	473	Grenada	LOMA, SPGL, GATT, DEV
GE	76	Georgia	CIS, SPGL, GATT, STEEL
GH	276	Ghana	LOMA, SPGL, GATT, DEV
GI	44	Gibilterra	SPGL, STEEL
GL	406	Groenlandia	LOMB, SPGL, STEEL
GM	252	Gambia	LOMA, SPGA, GATT, DEV
GN	260	Guinea	LOMA, SPGA, GATT, DEV
GQ	310	Guinea equatoriale	LOMA, SPGA, DEV
GR	9	Grecia	EEC, GATT
GS	893	Georgia del Sud e isole Sandwich del Sud	LOMB, SPGL, STEEL
GT	416	Guatemala	SPGE, GATT, HANDY, LOOMS, DEV
GU	831	Guam	SPGL, STEEL
GW	257	Guinea-Bissau	LOMA, SPGA, GATT, DEV
GY	488	Guyana	LOMA, SPGL, GATT, DEV
HANDY	2301	Taluni prodotti fatti a mano (artigianato)	
HK	740	Hong Kong	GATT, DEV
HM	835	Heard, e Isola McDonald, isole	SPGL, STEEL
HN	424	Honduras	SPGE, GATT, HANDY, LOOMS, DEV
HR	92	Croazia	GATT, STEEL
HT	452	Haiti	LOMA, SPGA, GATT, DEV
HU	64	Ungheria	PHC, GATT, STEEL
ID	700	Indonesia	SPGL, GATT, HANDY, LOOMS, DEV
IE	7	Irlanda	EEC, GATT
IL	624	Israele	GATT, STEEL
IN	664	India	SPGL, GATT, HANDY, LOOMS, DEV
IO	357	Oceano indiano, Territorio britannico dell'	LOMB, SPGL, STEEL
IQ	612	Iraq	SPGL, DEV
IR	616	Iran, Repubblica islamica dell'	SPGL, HANDY, DEV
IS	24	Islanda	EEA, GATT, STEEL
IT	5	Italia	EEC, GATT
JM	464	Giamaica	LOMA, SPGL, GATT, DEV
JO	628	Giordania	MCH, SPGL, GATT, DEV
JP	732	Giappone	GATT, STEEL
K	1012	Paesi appartenenti al gruppo di paesi n. 5 del regolamento (CE) n. 2366/2002 della Commissione ⁽²⁾	
KE	346	Kenya	LOMA, SPGL, GATT, DEV

Sigla	Codice del paese	Denominazione	Gruppo di paesi
KG	83	Kirghizistan	CIS, SPGL, STEEL
KH	696	Cambogia	SPGA, DEV
KI	812	Kiribati	LOMA, SPGA, DEV
KM	375	Comore	LOMA, SPGA, DEV
KN	449	Saint Kitts e Nevis	LOMA, SPGL, GATT, DEV
KP	724	Corea, Repubblica popolare democratica	STEEL
KR	728	Corea, Repubblica di	GATT, STEEL
KW	636	Kuwait	SPGL, GATT, DEV
KY	463	Cayman, Isole	LOMB, SPGL, STEEL
KZ	79	Kazakistan	CIS, SPGL, DEV
LA	684	Laos, Repubblica democratica popolare	SPGA, HANDY, LOOMS, DEV
LB	604	Libano	MCH, SPGL, DEV
LC	465	Saint Lucia	LOMA, SPGL, GATT, DEV
LI	37	Liechtenstein	EEA, GATT, STEEL
LK	669	Sri Lanka	SPGL, GATT, HANDY, LOOMS, DEV
LOMA	1031	Paesi ACP (Africa, Caraibi, Pacifico)	
LOMAB	2090	LOMA e LOMB	
LOMB	2080	PTOM (paesi e territori d'oltremare)	
LOOMS	2300	Prodotti di seta o di cotone lavorati su telai a mano (Handloom)	
LR	268	Liberia	LOMA, SPGA, DEV
LS	395	Lesotho	LOMA, SPGA, GATT, DEV
LT	55	Lituania	F, GATT, STEEL
LU	18	Lussemburgo	EEC, GATT
LV	54	Lettonia	F, GATT, STEEL
LY	216	Libica, Jamahiriya araba	SPGL, DEV
MA	204	Marocco	MGB, SPGL, GATT, DEV
MCH	2110	Machrak (EG, JO, LB, SY)	
MD	74	Moldova, Repubblica di	CIS, SPGL, GATT, STEEL
MG	370	Madagascar	LOMA, SPGA, GATT, DEV
MGB	1054	Maghreb (DZ, MA, TN)	
MH	824	Marshall (Isole)	SPGL, DEV
MK	96	Macedonia, Ex Repubblica iugoslava di ⁽³⁾	STEEL
ML	232	Mali	LOMA, SPGA, GATT, DEV
MM	676	Myanmar ⁽⁴⁾	SPGA, GATT, DEV
MN	716	Mongolia	SPGL, GATT, DEV
MO	743	Macao	SPGL, GATT, STEEL
MP	820	Marianne settentrionali, Isole	SPGL, STEEL
MR	228	Mauritania	LOMA, SPGA, GATT, DEV
MS	470	Montserrat	LOMB, SPGL, STEEL
MT	46	Malta	GATT, STEEL
MU	373	Maurizio	LOMA, SPGL, GATT, DEV
MV	667	Maldiva	SPGA, GATT, DEV
MW	386	Malawi	LOMA, SPGA, GATT, DEV
MX	412	Messico	SPGL, GATT, HANDY, DEV

Sigla	Codice del paese	Denominazione	Gruppo di paesi
MY	701	Malaysia	SPGL, GATT, HANDY, DEV
MZ	366	Mozambico	LOMA, SPGA, GATT, DEV
NA	389	Namibia	LOMA, SPGL, GATT, DEV
NC	809	Nuova Caledonia	LOMB, SPGL, STEEL
NE	240	Niger	LOMA, SPGA, GATT, DEV
NF	836	Norfolk, Isola	SPGL, STEEL
NG	288	Nigeria	LOMA, SPGL, GATT, DEV
NI	432	Nicaragua	SPGE, GATT, DEV
NL	3	Paesi Bassi	EEC, GATT
NO	28	Norvegia	EEA, GATT, STEEL
NOWTO	2501	Paesi non membri dell'OMC	
NP	672	Nepal	SPGA, DEV
NR	803	Nauru	SPGL, DEV
NU	838	Niue, Isola	SPGL, STEEL
NZ	804	Nuova Zelanda	GATT, STEEL
OM	649	Oman	SPGL, GATT, DEV
PA	442	Panama	SPGE, GATT, HANDY, DEV
PE	504	Perù	SPGE, GATT, HANDY, DEV
PF	822	Polinesia francese	LOMB, SPGL, STEEL
PG	801	Papuasias Nuova Guinea	LOMA, SPGL, GATT, DEV
PH	708	Filippine	SPGL, GATT, HANDY, DEV
PHC	2028	CZ, SK, HU, PL	
PK	662	Pakistan	SPGE, GATT, HANDY, LOOMS, DEV
PL	60	Polonia	PHC, GATT, STEEL
PM	408	Saint-Pierre e Miquelon	LOMB, SPGL, STEEL
PN	813	Pitcairn	LOMB, SPGL, STEEL
PS	625	Territorio palestinese occupato	STEEL
PT	10	Portogallo	EEC, GATT
PW	825	Palaos	SPGL, DEV
PY	520	Paraguay	SPGL, GATT, HANDY, DEV
QA	644	Qatar	SPGL, GATT, DEV
RO	66	Romania	GATT, STEEL
RU	75	Russia, Federazione di	CIS, SPGL, DEV
RW	324	Ruanda	LOMA, SPGA, GATT, DEV
SA	632	Arabia Saudita	SPGL, DEV
SB	806	Salomone, Isole	LOMA, SPGA, GATT, DEV
SC	355	Seicelle	LOMA, SPGL, DEV
SD	224	Sudan	LOMA, SPGA, DEV
SE	30	Svezia	EEC, GATT
SG	706	Singapore	GATT, STEEL
SH	329	Sant'Elena	LOMB, SPGL, STEEL
SI	91	Slovenia	GATT, STEEL
SK	63	Slovacchia	PHC, GATT, STEEL
SL	264	Sierra Leone	LOMA, SPGA, GATT, DEV

Sigla	Codice del paese	Denominazione	Gruppo di paesi
SM	47	San Marino	DEV
SN	248	Senegal	LOMA, SPGA, GATT, DEV
SO	342	Somalia	LOMA, SPGA, DEV
SPGA	2005	Paesi meno progrediti che beneficiano del sistema delle preferenze generalizzate (allegato I — Colonna H, R 2501/2001, GU L 346 del 31.12.2001)	
SPGE	2027	Paesi che beneficiano del sistema delle preferenze generalizzate (allegato I — Colonna I, R 2501/2001, GU L 346 del 31.12.2001)	
SPGL	2020	Paesi che beneficiano del sistema delle preferenze generalizzate (regime generale, R 2501/2001, GU L 346 del 31.12.2001)	
SR	492	Surinam	LOMA, SPGL, GATT, DEV
ST	311	São Tomé e Príncipe	LOMA, SPGA, DEV
STEEL	1025	Paesi contemplati dal regolamento (CE) n. 1694/2002 (misure di salvaguardia)	
SV	428	El Salvador	SPGE, GATT, HANDY, LOOMS, DEV
SY	608	Siriana, Repubblica araba	MCH, SPGL, DEV
SZ	393	Swaziland	LOMA, SPGL, GATT, DEV
TC	454	Turks e Caicos, Isole	LOMB, SPGL, STEEL
TD	244	Ciad	LOMA, SPGA, GATT, DEV
TF	894	Terre australi francesi	LOMB, SPGL, STEEL
TG	280	Togo	LOMA, SPGA, GATT, DEV
TH	680	Tailandia	SPGL, GATT, HANDY, LOOMS, DEV
TJ	82	Tagikistan	CIS, SPGL, STEEL
TK	839	Tokelau, Isole	SPGL, STEEL
TL	626	Timor Orientale	SPGL, DEV
TM	80	Turkmenistan	CIS, SPGL, STEEL
TN	212	Tunisia	MGB, SPGL, GATT, DEV
TO	817	Tonga	LOMA, SPGL, DEV
TOUT	1011	Tutti i paesi terzi, misure applicabili erga omnes	
TR	52	Turchia	GATT, STEEL
TT	472	Trinidad e Tobago	LOMA, SPGL, GATT, DEV
TV	807	Tuvalu	LOMA, SPGA, DEV
TW	736	Taiwan	GATT, DEV
TZ	352	Tanzania, Repubblica unita di	LOMA, SPGA, GATT, DEV
UA	72	Ucraina	CIS, SPGL, DEV
UG	350	Uganda	LOMA, SPGA, GATT, DEV
UM	832	Minori lontane degli Stati Uniti, Isole	SPGL, STEEL
US	400	Stati Uniti	GATT, STEEL
UY	524	Uruguay	SPGL, GATT, HANDY, DEV
UZ	81	Uzbekistan	CIS, SPGL, STEEL
VA	45	Santa Sede	STEEL
VC	467	Saint Vincent e Grenadine	LOMA, SPGL, GATT, DEV
VE	484	Venezuela	SPGE, GATT, DEV
VG	468	Vergini britanniche, Isole	LOMB, SPGL, STEEL

Sigla	Codice del paese	Denominazione	Gruppo di paesi
VI	457	Vergini americane, Isole	SPGL, STEEL
VN	690	Vietnam	SPGL, DEV
VU	816	Vanuatu	LOMA, SPGA, DEV
WF	811	Wallis e Futuna	LOMB, SPGL, STEEL
WS	819	Samoa	LOMA, SPGA, DEV
XC	21	Ceuta	STEEL
XL	23	Melilla	STEEL
YE	653	Yemen	SPGA, DEV
YT	377	Mayotte	LOMB, SPGL, STEEL
YU	94	Serbia e Montenegro	ABH, STEEL
ZA	388	Sudafricana, Repubblica	SPGL, GATT, DEV, EXCL
ZM	378	Zambia	LOMA, SPGA, GATT, DEV
ZW	382	Zimbabwe	LOMA, SPGL, GATT, DEV
⁽¹⁾ GU L 261 del 28.9.2002, pag. 1. ⁽²⁾ GU L 351 del 28.12.2002, pag. 73. ⁽³⁾ Codice provvisorio che non pregiudica assolutamente la denominazione definitiva del paese che sarà stabilita alla fine dei negoziati attualmente in corso nel quadro delle Nazioni Unite. ⁽⁴⁾ Il beneficio delle preferenze tariffarie è temporaneamente sospeso.			